



I principi generali di redazione del bilancio di esercizio art. 2423 *bis*

I principi generali di redazione del bilancio di esercizio art. 2423 bis

Principi → *nozioni-guida o fondamenti seguiti per la redazione del bilancio di esercizio*

1. *Prospettiva di azienda funzionante (going concern)*

- continuazione dell'attività aziendale
- caso di cessazione dell'attività

2. *... tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo ...*

- “Prima” introduzione del **principio della prevalenza della sostanza sulla forma**

3. *Principio di realizzazione*

- I ricavi sono riconosciuti al momento di realizzazione degli scambi

[rilievo della **fase del ciclo di scambio** — **convenzionalità** del momento prescelto]

- Quando si vuole riferire la “realizzazione” non già a *ricavi* (o a **costi**), ma a *valori differenziali* (*margini, utili, ...*) è necessario considerare altresì il ***principio di correlazione***:

→ ai ricavi “realizzati” sono contrapposti i costi “correlativi” e quelli “svaniti”




Ne consegue il riconoscimento degli utili e delle perdite cd. **“realizzati”**

4. *Principio di prudenza*


- Mentre la realizzazione non consente che gli “**utili solo sperati**” partecipino al calcolo del reddito ...

... la *prudenza* impone che le “**perdite presunte**” debbano essere riflesse sul bilancio

- Nel dubbio 
 - il minor valore +
 - o
 - il maggior valore -



Combinando *Realizzazione* e *Prudenza* si ha il cd.:

- principio di dissimmetria* 
 - utili solo se certi
 - perdite anche solo probabili

5. *Principio di competenza economica*

- Esprime la *logica* secondo la quale assegnare il reddito totale della vita dell'impresa ai singoli esercizi
- Il reddito di esercizio non va infatti inteso come ricchezza prodotta in un intervallo temporale di riferimento, ma come quota del reddito (di lungo periodo) *attribuita* all'esercizio
- Trova attuazione mediante l'adozione combinata dei principi di *realizzazione* dei ricavi e di *correlazione* dei costi, corretti da quello di *prudenza*





Alla luce di quanto sopra, sono di **competenza**:

- **utili/perdite “realizzati”** (per il suddetto principio di **realizzazione** riferito a valori differenziali)
(*ricavi realizzati – costi correlati – costi svaniti*)

I costi sono pertanto di competenza se riferiti a:

- fattori impiegati per la produzione di beni e servizi ceduti
(*costi correlati*)
- fattori non più impiegabili (*costi svaniti*)

- **perdite presunte** (per il principio di **prudenza**)
(*ricavi attesi – costi correlati*)

6. Valutazione separata di elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste

■ Finalità:

Evitare che “valutazioni cumulative di beni” eterogenei compensino **perdite presunte** con **utili sperati**

(non è il compenso di partite di cui al *2423-ter*)

Esempio: rimanenze di prodotti finiti

	Costo	Val. di realizz.
X	100	120
Y	100	90

	200	210

Da valutare a 190, non a 200!

7. *Uniformità nel tempo*

■ **Non modificabilità dei criteri**

- alternative di scelte nelle valutazioni (partecipazioni, rimanenze, ecc.)
- molteplicità di figure di costo

■ **Eccezioni coerenti**

- modificazione di attività
- ingresso dell'impresa in un gruppo



VINCOLI

- motivazioni in *Nota integrativa*
- riflessi sulle risultanze contabili